



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale Ambiente, Energia e Rifi  
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

tel 02 6765 1

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
Ufficio V.I.A.  
Ufficio Paesaggio  
Ufficio Concessioni  
LORO SEDI

Protocollo: T.A. 2012.0023206  
Data: 20/11/2012

**Oggetto:** chiarimenti in merito alla contestualità tra istanze di VIA e di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 5/2010, per i progetti di derivazioni di acque pubbliche

Dal momento che nel corso di istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale sono emerse alcune difficoltà interpretative con riguardo a fonti normative e a provvedimenti regionali, con la presente si intendono fornire chiarimenti e indicazioni sull'argomento in oggetto al fine di agevolare il razionale svolgimento delle attività procedimentali/amministrative.

#### **I) Contestualità di VIA e di autorizzazione paesaggistica**

La normativa nazionale in materia di VIA all'art. 26 comma 4 del D.Lgs 152/2006 prevede che *"Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto."*

La funzione del provvedimento VIA richiamata nella disciplina nazionale comporta inevitabilmente – logicamente e ai fini della maggiore celerità del procedimento - lo svolgimento contestuale dei procedimenti propedeutici e connessi.

La contestualità è disciplinata nella L.r. 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di impatto ambientale", che al comma 1 dispone in via generale: *" Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi, ove diverse dall'autorità competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere". A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative"*.

La sola eccezione, contenuta nel secondo comma dell'art. 4 della l.r. 5/2010 citato ("La contestualità tra istanze.....non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio di concessione....."), è stata introdotta al fine di garantire il corretto svolgimento delle fasi istruttorie del procedimento amministrativo per la concessione di derivazione di acqua pubblica e precedenti la

pubblicazione della domanda di concessione mediante avviso sul BURL, dal momento che soltanto con la pubblicazione è resa nota e disponibile la documentazione tecnica del progetto di derivazione.

Pertanto tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'istanza per la concessione deve necessariamente precedere la domanda di VIA e i procedimenti correlati e contestuali. Tra cui senz'altro quello finalizzato al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica.

La regola generale della contestualità alla VIA è pertanto applicabile a tutte le diverse procedure riconducibili ai progetti di derivazione di acqua pubblica - anche il procedimento teso al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica - come confermato dall'art. 2, comma 13, del r.r. 21 novembre 2011, n. 5 "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 55/2011": "Per i progetti di derivazione di acqua pubblica...alla presentazione dell'istanza di VIA devono essere attivate le ulteriori procedure di autorizzazione o anche di approvazione riferite al progetto".

Alla luce di tali disposizioni devono essere lette anche le indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti regionali:

- Deliberazione regionale del 18 aprile 2012 - n.IX/3298 "*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)*" Parte IV- Procedimento di Autorizzazione Unica paragrafo 4.2.3, nella parte in cui prevede che "*per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica e per gli impianti di produzione di energia elettrica che necessitano di prelievi di acque superficiali e sotterranee per lo svolgimento dei cicli di funzionamento degli impianti medesimi, la disposizione di cui all'art. 4 comma 1 della l.r. 5/2010 è da intendersi soddisfatta con la presentazione della domanda di concessione di derivazione, ai sensi dell'art. 8 del r.r. 2/2006*".  
La disposizione deve essere intesa in conformità a quanto previsto dalla L.r. 5/2010 art. 4 commi 1 e 2 e ne contestualizza l'applicazione.
- Deliberazione regionale del 22 dicembre 2011 - n. IX/2727 "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006*" che, al paragrafo 1.5, richiama le norme regionali sopracitate riguardo la contestualità tra procedura di VIA e autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda il paragrafo 4.2.1 "Derivazioni di acque superficiali", la finalità delle indicazioni in esso contenute non è quella di contemplare il rapporto tra le diverse procedure autorizzatorie; pertanto non può essere citato a supporto dell'interpretazione circa la non contestualità tra autorizzazione paesaggistica e VIA.

Concludendo, dall'esame della normativa e dei provvedimenti regionali si evince con chiarezza che per i progetti di derivazione di acque pubbliche la contestualità dell'istanza di VIA e di autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta necessaria dal legislatore, sia nell'ottica del coordinamento dei procedimenti e dell'economicità dell'azione amministrativa, sia in quanto l'impatto di una derivazione è da attribuirsi in primo luogo alla sottrazione di acqua, elemento di fondante valore paesaggistico.

## II) VIA, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003

Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica, nell' autorizzazione unica prevista dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs n. 387/2003 è ricompreso il tema della tutela del paesaggio (" *La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico*").

Dal momento che l'aspetto paesaggistico non può ritenersi un semplice aggravio procedimentale della procedura VIA, e dal momento che la procedura semplificata ex 387/2003 deve tener conto delle risultanze di una precedente VIA (v. art. 12 comma 4), si può affermare che il procedimento di autorizzazione unica recependo le risultanze del procedimento di VIA recepisca necessariamente anche le decisioni assunte relativamente all'aspetto paesaggistico.

Si osserva inoltre che la procedura di semplificazione non esime l'interessato dall'onere di fornire i necessari apporti istruttori come indicati dalle specifiche normative di settore, ed in tale contesto deve essere inteso l'articolo 4 della l.r. 5/2010.

## III) Soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica

Da ultimo, spesso qualora si intenda realizzare un'opera su aree soggette a vincolo paesaggistico sorgono perplessità in ordine alle categorie di soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

L'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica nei "proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico", ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la "res", oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale, ovvero, secondo un'interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale, in coloro che del bene debbono avere la disponibilità materiale, pena l'inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale (TAR Campania Napoli, sez. III, 09 novembre 2010, n. 23672 e TAR Liguria, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015).

Si devono pertanto ritenere soggetti legittimati non solo i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico ma anche coloro che del bene debbono avere nel presente o in futuro la disponibilità materiale per il compimento di attività: occorre ricomprendere necessariamente tutti coloro che possono aver bisogno dell'assenso al compimento di un *facere* che altrimenti risulterebbe illegittimo

I Direttori Generali

Ambiente Energia e Reti

Sistemi Verdi e Paesaggio

Franco Ricco

Daniela Marforio

